

Ministero del lavoro: interpello in materia di DURC

15 Ottobre 2025

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 3/2025, con cui risponde ad un quesito dell'Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) in materia di DURC.

In particolare, l'ANPIT chiede se *“sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave”, di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015, nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare, comunque, un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento”*.

Al riguardo, il Dicastero, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo dell'INPS e dell'INL, rappresenta quanto segue.

Il citato D.M. 30.01.2015, all'articolo 3, elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla un'ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno **scostamento non grave** tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

In proposito, il comma 3 dell'articolo 3 definisce come **scostamento non grave** quello **pari o inferiore ad euro 150**, importo **comprensivo di eventuali accessori di legge**.

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l'ipotesi prospettata dall'ANPIT, per cui, in presenza di un debito costituito da sole sanzioni civili, l'ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Per il Dicastero, tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto **le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono**.

Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all'ente previdenziale, trovando **automatica applicazione** in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata *ex lege*, il cui credito sorge *de iure* alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e **rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi**. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l'importo (comprensivo di contributi e accessori di legge) che non impedisce l'attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall'ente previdenziale per il rilascio automatico dell'attestazione di regolarità contributiva,

tramite il “*Durc On Line*”.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, il Dicastero chiarisce che è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, **nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”**.

Allegati

MLinter3-2025-DURC

[Apri](#)